

**Avv. Lucia Di Salvo**  
Via Notarbartolo, 5 90141 Palermo  
tel 091 7302564 fax 091 7304196  
p.iva 04600650826 -c.f. DSLLCU68E50G273Y  
avv.lucia@studiolegaledisalvo.com  
PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL**  
**LAZIO – SEZ. V - ROMA**  
**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RECANTE RG N. 4399/2025**  
**CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE PER**  
**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Nell'interesse del Dott. **RENATO PERSICO** nato a Napoli il 11.07.1969 (C.F.: PRSRNT69L11F839J), residente in Palermo nella via C. Cavour n. 59, rappresentato e difeso per mandato su foglio separato da intendersi posto a margine all'atto introduttivo del presente giudizio dall'Avv. Lucia Di Salvo (C.F.: DSLLCU68E50G273Y fax 091/7304196 ai sensi dell'art. 136 cpa e PEC: [lucia.disalvo@legalmail.it](mailto:lucia.disalvo@legalmail.it)), del Foro di Palermo, nonché elettivamente domiciliato presso la stessa al domicilio digitale come da Registri di giustizia PEC: [lucia.disalvo@legalmail.it](mailto:lucia.disalvo@legalmail.it)

**CONTRO**

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,**
- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore** tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**E NEI CONFRONTI DI**

**DI FRANCO GABRIELLA** nata a Catania il 28/07/1969 (C.F.: DFRGRL69L68C351I) residente in via Michelangelo Buonarroti n. 14 - Interno: 1

Comune LEONFORTE (EN), non presente nei registri abilitati uso notifica

**Quanto all'atto introduttivo:**

**“PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

*della graduatoria definitiva relativa all'interpello del 22 marzo 2024 per il conferimento di incarichi superiori ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario da preporre alla Direzione di varie UIEPE tra cui quella di Palermo, comunicata al ricorrente dal Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunita' – Direzione Generale Del Personale, Delle Risorse E Per L'attuazione Dei Provvedimenti Del Giudice Minorile – Ufficio III Sez. III con nota prot. n. m\_dg.DGMC.03/02/2025. 0009200.V con PEC del 03.02.2025, nella parte in cui il ricorrente risulta per la sede di Palermo posizionato al posto n. 3 e quindi non vincitore con un punteggio complessivo pari a 67,6;*

*nonché del verbale del 27.01.2025 – di cui si sconoscono i contenuti- con il quale la Commissione di valutazione ex art. 14 del Dlgs 63/2006 ha accolto solo parzialmente le osservazioni presentate dal ricorrente avverso la graduatoria provvisoria comunicata con nota del 6 dicembre 2024 prot. n. 85385.u, qui del pari impugnata ove occorrer possa, recante la non utile collocazione dell'odierno ricorrente con un punteggio pari a 65,81 al terzo posto;*

*ove occorrer possa della nota prot. n. m\_dg-DGMC.13/03/2025.0019606.U con la quale il Dipartimento resistente non ha rilasciato copia del predetto verbale del 27.01.2025 riscontrando solo parzialmente l'istanza di accesso formulata dal ricorrente*

*di tutti gli atti, non conosciuti dal ricorrente, relativi all'attribuzione del punteggio anche alla candidata che lo precede in graduatoria;*

*nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o non notificati all'odierno ricorrente, ivi inclusi - i verbali e/o i provvedimenti comunque denominati con i quali è stata redatta e approvata la graduatoria impugnata, il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso*

*dei candidati e di attribuzione del punteggio, la scheda di valutazione dell'odierno ricorrente e l'attribuzione di punteggio assegnata ai titoli dichiarati dallo stesso,*

**NONCHÉ PER LA CONDANNA**

*dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento nella predetta graduatoria quale vincitore dell'odierno ricorrente con il punteggio spettantegli in ragione dei titoli dichiarati e posseduti e dell'esito del colloquio sostenuto e al conferimento del relativo incarico presso la sede di Palermo”*

**quanto al presente atto per motivi aggiunti:**

**PER L'ANNULLAMENTO**

di tutti gli atti sopra precisati nonché del verbale del 27.01.2025, integralmente conosciuto solo a seguito del rilascio della documentazione richiesta avvenuto con PEC del 5 giugno 2025 (Trasmissione protocollo m\_dg.DGMC.05/06/2025.0041824.U doc. 14)- con il quale la Commissione di valutazione ex art. 14 del Dlgs 63/2006 ha accolto solo parzialmente le osservazioni presentate dal ricorrente ed in particolare delle motivazioni indicate dal Dipartimento minorile e di comunità (All. 2 alla predetta trasmissione doc. 15) e alla scheda riassuntiva del punteggio assegnato al ricorrente nelle parti di seguito precisate (All. 3 alla predetta trasmissione doc. 16), nonché ove occorrer possa delle risultanze della scheda riassuntiva degli incarichi espletati depositata in giudizio dall'Avvocatura in data 27 maggio 2025 (doc. 17) e di quella comunicata a mezzo pec del 9 luglio 2025 (doc.18)

**FATTO**

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, recante RG n. 44399/2025, il ricorrente ha contestato gli esiti della procedura di interpello indetta dal Ministero resistente, con proprio atto del 22 marzo 2024 (doc.1), per la sede di Palermo.

In particolare, a seguito della rinuncia della prima classificata, l'odierno ricorrente, avendo documentato e dichiarato il possesso dei requisiti richiesti e una lusinghiera pletora di incarichi, docenze e titoli attestanti la propria esperienza professionale e formazione, specie nel decennio anteriore all'anno della comunicazione dei posti disponibili, secondo le disposizioni del D.M. 28 settembre

2016, ha lamentato la erronea attribuzione del punteggio assegnatogli, non correttamente attribuitogli neppure a seguito di apposito reclamo.

Invero, anche in sede di riesame a seguito della riunione della Commissione di valutazione avvenuta in data 27.01.2025 (i cui esiti vengono qui nuovamente impugnati a mezzo del presente atto per motivi aggiunti una volta conosciutene le relative motivazioni doc. 14 e ss), l'amministrazione pur aumentando il punteggio inizialmente assegnatogli per gli incarichi ricoperti, non accoglieva integralmente le osservazioni e quindi lo manteneva nella posizione non utile al conferimento dell'incarico.

In ogni caso, come esposto nel ricorso, il ricorrente ai sensi e per gli effetti, *in primis*, dell'art. 5 D.M. 28 settembre 2016 in ragione degli incarichi espletati avrebbe dovuto conseguire un punteggio superiore con particolare riferimento alle funzioni di direzione svolte -senza l'ausilio di un vicedirettore in sede- per cinque anni dal 10 marzo 2014 al 15 luglio 2019 presso l'istituto complesso di 1° livello della C.C. Trapani con una presenza media di detenuti di circa 500 unità e contemporaneamente in missione presso la C.R. Favignana costituente pure sede disagiata nonché per il ruolo di vicedirettore della C.C. Palermo Pagliarelli, la direzione della C.C. Agrigento dal settembre 2020 al 1 marzo 2022, nonché la direzione della sede dell'UIEPE di Palermo unitamente alla vice direzione della C.C. Palermo Pagliarelli e alla direzione in missione della CC Agrigento.

Lamentava, altresì, il punteggio assegnatogli ai sensi dell'art. 7 D.M. 28 settembre 2016 non essendo stato fatto buon governo della discrezionalità rimessa alla Commissione, risultando del tutto illogica e irrazionale, specie per l'assenza di un vero approdo motivazionale, la valutazione dei percorsi formativi svolti nel decennio di riferimento con massimo sforzo pur nella difficoltà di conciliare la formazione con i propri gravosi compiti di servizio.

A seguito della trattazione dell'udienza cautelare del 7.05.2025, con Ordinanza n. 2529/2025 Codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto "*che appare opportuno nelle more della decisione sospendere il provvedimento impugnato*", senza che risulti a tutt'oggi essere stata data alcuna esecuzione a tale parte dell'Ordinanza, nonché "*di*"

*dover disporre l'acquisizione di quanto richiesto dal ricorrente con istanza di accesso agli atti del 20 febbraio 2025 con particolare riferimento ai verbali della Commissione relativi alle sedute successive alla presentazione delle osservazioni da parte ricorrente;*

*ordina all'Amministrazione resistente il deposito dell'indicata documentazione entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza".*

Del pari ha onerato la difesa del ricorrente di effettuare notifica per pubblici proclami, a seguito dei chiarimenti forniti con successiva Ordinanza n. 9900/2025 e dei termini ivi assegnati, prontamente eseguita. (cfr documentazione versata in atti)

A seguito del completamento del rilascio della documentazione costituente motivazione ed evidenza della composizione del punteggio assegnato, avvenuto con la trasmissione della PEC del 5.06.2025 e del 9.07.2025 (doc. 18), la illegittimità dei provvedimenti impugnati appare ancor più evidente, atteso che ove al ricorrente fosse stato correttamente assegnato il punteggio secondo tutti i criteri individuati dal D.M. richiamato dalla *lex specialis* lo stesso avrebbe senz'altro riportato un punteggio *potiore* rispetto alla Dott.ssa Di Franco ed avrebbe conseguito il diritto alla nomina ambita.

Donde il presente atto per motivi aggiunti affidato alle seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

**I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS  
– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 10 DEL  
D.LGS. N. 63/2006 E DEGLI ARTT. 4, 5, 6 E 7 DEL D.M. 28.09.2016 -  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA  
LEGGE 241/90 E S.M.I. – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA'  
MANIFESTA, SVIAMENTO, DISPARITA' DI TRATTAMENTO –  
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24 E 97 COSTITUZIONE –  
INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE E FALSA**

## APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE.

Come già esposto, la *lex specialis* dell'interpello in questione ha previsto che “la valutazione delle domande sarà effettuata ai sensi degli artt. 7 e 10 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006 n. 63”.

Secondo tali disposizioni, il conferimento degli incarichi superiori “avviene mediante valutazione comparativa” e per una durata “di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni” da operare “in applicazione dei seguenti criteri:

a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati;

b) attitudini e capacità professionali del funzionario;

c) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire.”

L'art. 7 D.Lgs. n. 63/2006 rimanda poi all'adozione di un decreto del Ministro la determinazione de “le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonché il coefficiente minimo di idoneità all'incarico che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli.”

Il D.M. 28.09.2016, dunque, individua all'art. 4 le categorie di titoli da valutare ne: “incarichi espletati, responsabilità assunte e percorsi formativi seguiti”, sancendo poi all'art. 5 lo specifico punteggio spettante per ogni anno (o frazione) nei singoli incarichi svolti nel decennio anteriore alla comunicazione dei posti disponibili, con le maggiorazioni per quelli prestati nelle sedi cd “disagiate” di cui alla tabella “A” allegata al medesimo Decreto, tra cui figura, ai fini che ne occupano la CR di Favignana (TP).

Per le responsabilità assunte, invece, l'art. 6 del detto DM prevede che la

Commissione valuti *“la qualità e complessità dell’incarico svolto dal funzionario, lo svolgimento di servizi ad alta specializzazione comportanti un rilevante aggravio di lavoro e l’assunzione di particolari responsabilità, se svolti con carattere di continuità, nonché gli ulteriori incarichi e compiti svolti, anche temporanei, rispetto a quelli di cui all’art. 5”* con attribuzione per tale voce di un punteggio non superiore a 30 punti.

Per i percorsi formativi seguiti ai sensi dell’art. 6 del DLgs n. 63/2006, l’art. 7 del D.M. in commento prevede l’attribuzione di un massimo di punti 20 e l’art. 8 del medesimo D.M. sancisce che *“la Commissione esprime le valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 sulla base di un colloquio col funzionario ... attribuisce i punteggi relativi alle responsabilità assunte e ai percorsi formativi seguiti, valutandone la funzionalità e coerenza rispetto all’incarico da conferire, anche in considerazione delle concrete esigenze connesse al rispetto del principio di rotazione.”*

Risulta però di tutta evidenza ad una semplice disamina della manifestazione di disponibilità presentata dal ricorrente che non è stato correttamente valutato il complesso di incarichi (art. 5), di responsabilità (art. 6) e del percorso formativo (art. 7) dallo stesso dimostrati e posseduti, privandolo illegittimamente dell’incarico cui aspira.

**I.A** Seguendo la tassonomia delle questioni, il D.M. 28.09.2016 individua in modo specifico il punteggio da assegnare nell’art. 5, commi 1 e 2, per ogni tipologia di incarico.

A tal fine giova precisare che secondo lo stesso art. 5 *“i punteggi sono maggiorati dello 0,50 per le sedi individuate nella tabella “A” ... l’incarico di reggente di altro istituto è valutato con l’attribuzione di metà del punteggio di cui ai commi 1 e 2. **I punteggi sono attribuiti per ciascun anno o in proporzione per le frazioni di anno non inferiori a sessanta giorni continuativi, a valere dalla data di conferimento**”*

Al fine di fugare ogni equivoco in proposito, deve ribadirsi che per il punteggio in questione nessuna discrezionalità è rimessa alla Commissione trattandosi di una mera applicazione matematica dei punteggi prefissati dalla norma in relazione al

periodo svolto e alla tipologia di incarico secondo le previsioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del citato art. 5, e dunque con l'eventuale dimezzamento per l'incarico di reggenza, con l'assegnazione del punteggio per ciascun anno o in proporzione per frazione di anno non inferiore a sessanta giorni, dalla data del relativo conferimento.

Rinviando per ogni altra indicazione a quanto già esposto nell'atto introduttivo, solo con la comunicazione degli atti oggetto di gravame a mezzo del presente atto per motivi aggiunti, l'odierno ricorrente ha potuto appurare la palese erroneità delle motivazioni e dei punteggi attribuitigli, in violazione delle norme in epigrafe indicate, a fronte degli incarichi effettivamente svolti e non correttamente restituiti neanche nelle schede degli incarichi, per tale ragione impugnate.

Invero, in ragione degli incarichi svolti -ai sensi dell'art. 5 citato - il dott. Persico avrebbe dovuto conseguire il punteggio pari almeno a **41,26** o comunque di gran lunga superiore ai soli 37,60 attribuitigli dalla Commissione (punteggi per incarichi espletati art. 5 comma 1 D.M. 28.09.2016: 21,81 + punteggi per incarichi di reggente art. 5 comma 3 D.M. citato: 15,79), come invece erroneamente risulta nella graduatoria finale per ciò gravata.

Come si legge nel verbale (doc. 15) da ultimo reso noto:

*“a) quale periodo di direzione della CC Trapani indica il periodo 1.1.2014-15 giugno 2019, scindendo giustamente il periodo in base all'entrata in vigore del D.M. 22 settembre 2016 che ha modificato il livello dell'Istituto. Dagli atti estratti dal SIGP-2, però risulta che la direzione della CC di Trapani è stata effettuata dall'1.1.2014 al 19.11.2018, mentre dal 21.11.2018 al 13.2.2019 il Dott. Persico ha effettuato una reggenza dell'Istituto e pertanto, il punteggio va dimezzato. E' chiaro che il punteggio da lui attribuitosi per questo incarico non può coincidere con quello effettuato da questa Commissione;*

*b) il periodo di reggenza indicato per la C.R. di Favignana coincide con il periodo valutato da questa Commissione; l'indicazione della CR di Favignana quale sede disagiata è indicata nel DM 28 settembre 2016 e, pertanto, viene modificata la scheda applicando un punteggio pari 0,50 annuo, da dimezzare ai*

sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 28 settembre 2016. Il punteggio attribuito per l'intero periodo pertanto, è pari a 8,03 e non 8,13 come richiesto.

c) il periodo di vicedirezione della CC Pagliarelli di Palermo coincide (lui ha indicato la decorrenza il 13 febbraio e sul SIGP2 è indicato il 14 febbraio) e anche il punteggio da lui richiesto più o meno coincide (6,09 richiesto 6,08 attribuito dalla Commissione).

d) il periodo di reggenza della CC Ucciardone di Palermo coincide sia nel periodo che nel punteggio;

e) il periodo di reggenza della CC Agrigento (4.9.2020-28.2.2022) è stato aggiornato come richiesto e, più o meno, coincide. E' stato scisso poiché non del tutto continuativo (fino al 30.12.2020 e di nuovo dal 1° gennaio 2021- nessuna reggenza per la giornata del 31.12.2020). Il punteggio totale attribuito pertanto è pari a 2,59 e non a 2,65 come richiesto dal candidato;

f) relativamente all'ultimo periodo osservato, dal SIGP2 risulta che il dott. Persico ha effettuato una reggenza dell'Ufficio II del PRAP di Palermo e non un incarico di titolarità come da lui indicato. Il punteggio per l'incarico superiore pertanto, è stato dimezzato (2 punti per ogni anno e non 4 come richiesto). Il periodo inoltre, non è del tutto continuativo: risulta infatti che il Dott. Persico sia stato incaricato della reggenza dal 1° marzo 2022 al 26 febbraio 2023 e poi dal 28 febbraio 2023 al 31 dicembre 2023. Il punteggio richiesto pertanto non coincide.

Infine, in merito alla richiesta di rivalutazione dei punteggi di cui all'art. 6 e all'art. 7 del D.M. 28 settembre 2016, non si ritiene che l'operato della Commissione sia opinabile.

Pertanto lo schema riassuntivo allegato al verbale impugnato risulta come segue:

*incarichi espletati (art.5, comma 1, D.M. 28 settembre 2016)*

*-Vice Direttore CC Palermo Pagliarelli dal 14.2.2019 al 28.2.2022 (tre anni e 14 giorni x 2,00 (Inc. Sup) punti annui) = 6,08*

*-Direttore CC Trapani dall'1.1.2014 al 21.9.2016 (due anni, 8 mesi e 20 giorni x 3,00 punti annui)= 8,17*

*-Direttore CC Trapani dall'22.9.2016 al 19.11.2018 (due anni, 1 mese e 28 giorni x 3,50 punti annui)= 7,56*

*incarichi di reggente (art.5, comma 3, D.M. 28 settembre 2016):*

*-Direttore Reggente Ufficio II personale e formazione PRAP di Palermo dall'1.3.2022 al 26.2.2023 (11 mesi e 25 giorni x 4,00 punti annui da dimezzare) = 3,97:2 = 1,99*

*- Direttore Reggente Ufficio II personale e formazione PRAP di Palermo dal 28.2.2023 al 31.12.2023 (10 mesi e 3 giorni x 4,00 punti annui da dimezzare) = 3,35:2 = 1,68*

*- Direttore Reggente CC Trapani dal 21.11.2018 al 14.6.2019 (6 mesi e 24 giorni x 3,50 punti annui da dimezzare) = 1,97:2 = 0,99*

*- Direttore Reggente CC Agrigento dal 4.9.2020 al 30.12.2020 (3 mesi e 26 giorni x 3,50 punti annui da dimezzare) = 1,12:2 = 0,56*

*- Direttore Reggente CC Agrigento dal 1.1.2021 al 28.2.2022 (1 anno, 1 mese e 27 giorni x 3,50 punti annui da dimezzare) = 4,06:2 = 2,03*

*- Direttore Reggente CR Favignana dal 10.3.2014 al 15.7.2019 (5 anni, 4 mesi e 5 giorni x 3,00 (2,50+0,50) punti annui da dimezzare) = 16,05:2 = 8,03*

*- Direttore Reggente CC Palermo Ucciardone dal 31.07.2019 al 31.10.2019 (3 mesi x 4,00 punti annui da dimezzare) = 1,01:2 = 0,51*

Senonchè, come risulta dalla documentazione versata in atti, l'incarico di Vice direttore della casa circondariale di Palermo Pagliarelli è iniziato, come indicato anche nel reclamo, il **13.02.2019** (cfr. doc. 19 Decreto di nomina a vice Direttore della CC di Palermo Pagliarelli del 2018 per anni 3 e doc. 20 nota prot. n. 15332/2019 ove si indica che lo stesso ha assunto le funzioni a far data dal 13.02.2019) e non si è concluso, come erroneamente indicato nelle schede e nei verbali impugnati, il 28.02.2022 ma ha in ogni caso coperto l'intero periodo valutabile fino a tutto il 31.12.2023 e quindi avrebbe dovuto essere considerato, appunto, fino a tutto il 31.12.2023 [cfr. documenti attestanti la sussistenza dell'incarico di vice Direttore di Pagliarelli anche al 1.03.2022 quando gli è stata conferita la reggenza dell'Ufficio II

e così nei successivi provvedimenti (docc. da 21 a 24) e da ultimo il provvedimento 17.02.2023 doc. 25].

Pertanto il relativo punteggio avrebbe dovuto essere pari **9,74 ovvero:**

**6,08 (corrispondente a quanto conteggiato dalla Commissione) fino a tutto il 28.02.2022**

**+ 3,66 per l'ulteriore periodo di anni 1 e mesi 10 dal 1.03.2022 fino a tutto il 31.12.2023, a questo punto, inspiegabilmente non conteggiato**

In proposito, al di là delle erronee annotazioni contenute nelle schede prodotte in atti e impugnate, la documentazione versata in atti dimostra la data del conferimento del predetto incarico (13.02.2019) e il mantenimento dello stesso, per quel che qui rileva, fino a tutto il 31.12.2023 (periodo valutabile ai fini della procedura).

E come detto, il D.M. sopra citato impone di valutare gli incarichi “*a valere dalla data di conferimento*” e per tutta la durata degli stessi, donde la valutabilità del punteggio predetto erroneamente non calcolato e la erroneità delle annotazioni sulla documentazione rilasciata dall'amministrazione ove inspiegabilmente si fa riferimento al termine “giornaliera” per l'incarico di Vice direttore di Pagliarelli, in antitesi con i provvedimenti di conferimento versati in atti.

Basterebbe già solamente la corretta attribuzione del punteggio per il predetto incarico a determinare in capo all'odierno ricorrente un punteggio complessivo per il solo art. 5, comma 1, pari a **25,47** (in luogo dei soli 21,81 indicati dalla Commissione nei provvedimenti impugnati) che sommato agli ulteriori punteggi (15,79 per art. 5 comma 3+ 16 art. 3 comma 7 + 14 colloqui) determinerebbe l'attribuzione di complessivi 71,26 punti *potiore* rispetto a quelli della controinteressata pari a 71,04.

Tale semplice notazione e la evidenza anche dei punteggi assegnati per gli incarichi svolti siccome riportati in altri interPELLI relativi al medesimo periodo in applicazione del medesimo D.M., palesa la inequivoca fondatezza del ricorso proposto.

Invero, dalla documentazione in atti risulta che la funzione di Direttore Reggente dell'Ufficio II Personale e Formazione PRAP è stata resa in sostanziale

continuità, senza alcuna interruzione dal 1.03.2022 fino al 31.12.2023, atteso che il primo conferimento indica espressamente il periodo da 01.03.2022 al 30.06.2022, cui segue il conferimento dal 1.07 (quindi nessuna soluzione di continuità!) al 31.12.2022, e poi dal 1.01.2023 al 30.06.2023 (ancora senza neanche un giorno di interruzione!) e quindi dal 1.07.2023 al 31.12.2023 di tal chè non si comprende la indicazione riportata anche nella motivazione ove si assume esservi un inesistente stacco di due giorni! (docc. da 21 a 24)

Peraltro, la disamina di altri report dei punteggi attribuiti al ricorrente, sempre in applicazione del DM citato, per altri interPELLI anche relativi a periodi in tutto coincidenti a quello qui in considerazione (cfr. doc. 13 depositato in data 5 maggio 2025), evidenziano che allo stesso Dott. Persico, in ragione della prevalenza dell'incarico svolto presso il PRAP di Palermo, il punteggio relativo pari a 4 punti annui non è stato dimezzato risultando pari a:  $3,98+3,36$  per un totale di 7,34, non venendogli in questo caso, però, riconosciuto alcun punteggio per l'incarico svolto presso la casa Circondariale di Pagliarelli dopo il 28.02.2022.

Per questa ragione, nel reclamo era stato segnalato il punteggio pieno per l'incarico di Reggenza al PRAP di Palermo e non indicato per il periodo coincidente (1.03.2022/31.12.2023) l'incarico svolto alla Casa circondariale di Pagliarelli di Palermo.

Ma ovviamente, nel caso in cui il punteggio per l'incarico PRAP dovesse essere dimezzato, sposando l'operato della odierna Commissione, al ricorrente dovrebbe essere interamente conteggiato il servizio svolto presso la casa Circondariale Pagliarelli, come da documentazione in atti, dal momento del conferimento (13.02.2019 e fino al 31.12.2023).

Donde la fondatezza del ricorso proposto e il superamento della prova di resistenza, atteso che la sola correzione del predetto punteggio – si ribadisce – determina una attribuzione complessiva di punteggio al Persico pari a **71,26 punti** ( $25,47+15,79+ 16,00+14,00$ ) con superamento dei 71,04 punti attribuiti alla attuale prima in graduatoria e controinteressata Dott.ssa Di Franco.

Per di più, con riferimento all'incarico di Direttore CC di Trapani,

contrariamente a quanto ritenuto e indicato dalla Commissione e dalle schede degli incarichi, come risulta dalla documentazione in atti, detto incarico è rimasto invariato fino a tutto il 13.02.2019 (cfr. doc. 26, 27 e 28 in atti) momento nel quale è stato modificato in reggenza provvisoria.

Ne segue che al periodo considerato dalla commissione come rientrante nell'art. 5 comma 1 DM e conteggiato dal 22.09.2016 al 19.11.2018 (*due anni, 1 mese e 28 giorni x 3,50 punti annui*)= 7,56 deve essere aggiunto il periodo fino a tutto il 12.02.2019 per un complessivo periodo di due anni, 4 mesi e 21 giorni x 3,50 punti annui e un punteggio complessivo quindi pari a **8,36**.

Ovviamente tale differente ripartizione del periodo di incarico a Trapani, comporterebbe che il punteggio indicato dalla Commissione per l'incarico di reggente della CC di Trapani dovrebbe essere conteggiato solamente per il periodo dal 13.02.2019 a 14.06.2019 (pari a mesi 4 x 3,50 punti annui da dimezzare=) 1,16 : 2 e quindi all'attribuzione di un punteggio pari a 0,58.

In ragione di tale ulteriore rimodulazione il risultato complessivo risulterebbe dunque pari a 26,27 (incarichi art. 5 comma 1) + 15,38 (incarichi art. 5 comma 3) = 41,65 cui una volta aggiunti i punteggi per le responsabilità assunte, assegnati dalla Commissione in 16 punti e per il colloquio pari a 14, consentirebbe al ricorrente di conseguire un totale di 71,75 punti appunto di gran lunga superiore ai 71,04 punti riportati dalla controinteressata.

Donde la fondatezza del presente ricorso.

**II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO - OMESSA PREDETERMINAZIONE DI CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 6, 7 E 8 DEL D.M. 28.09.2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/94 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA VALUTAZIONE**

In via gradata e subordinata e dunque condizionata alla non temuta ipotesi del mancato accoglimento della superiore troncante censura con il connesso superamento della prova di resistenza, deve altresì osservarsi – in aggiunta- che neppure risulta comprensibile e condivisibile l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del citato D.M. operata dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio al ricorrente per tali ulteriori requisiti/titoli ed in relazione alla quale la Commissione non ha fornito alcuna integrazione documentale trincerandosi dietro la propria "discrezionalità tecnica".

Tuttavia, è stato chiarito che *“il controllo di legittimità del giudice amministrativo importa un sindacato pieno non solo sul fatto, ma pure sulle valutazioni, pure di ordine tecnico, operate dall'Amministrazione (Cass. SU 9 marzo 2020, n. 6691). E, con specifico riferimento alle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi - ipotesi che ricorre nella presente fattispecie - è stato affermato che tali valutazioni sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne l'irragionevolezza, l'arbitrio o la violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, ... (Cass. SU 19 dicembre 2011, n. 27283; Id. 28 maggio 2012, n. 8412; Id. 13 febbraio 2020, n. 3562)”* (Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili - sentenza 7 settembre 2020).

Come già esposto nell'atto introduttivo, a differenza della rigida predeterminazione del punteggio di cui all'art. 5 -tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità alla Commissione- l'art. 8 del D.M. richiamato dalla *lex specialis* prevede che la Commissione esprima le valutazioni di cui agli artt. 6 e 7 sulla base di un colloquio, ma sancendo altresì che *“la Commissione attribuisce i punteggi relativi alle responsabilità assunte e ai percorsi formativi seguiti, valutandone la funzionalità e coerenza rispetto all'incarico da conferire”*.

In tal modo ancorando la attribuzione del punteggio non tanto e non solo all'esito del colloquio, ma soprattutto alla funzionalità e coerenza delle responsabilità e percorsi formativi all'incarico da conferire.

Tuttavia, la disamina del curriculum del ricorrente (doc. 2), specie se comparato a quello della aspirante oggi prima in graduatoria (allegato doc. 8), evidenzia, in relazione al solo decennio valutabile ai fini della procedura (2013/2023), l'assunzione di importanti responsabilità, non solo per le reggenze presso la C.C. di Palermo -Pagliarelli, CC. Termini Imerese, CC Trapani, CC Agrigento, CC Sciacca, CR Favignana, CC Castelvetro e CC Marsala, ma anche nel campo delle verifiche amministrative; dalla gestione del personale per esempio quale membro del gruppo di lavoro per elaborazione di proposte per questioni sindacali e attinenti la dotazione organica del corpo di polizia penitenziaria, Componente commissione per la selezione di esperti mediatori culturali, Presidente di seggio di gara per diversi appalti dell'amministrazione penitenziaria, rappresentanza nel Comitato Nazionale per l'Ordine e la sicurezza, funzionario istruttore di diversi procedimenti disciplinari etc nonché lo svolgimento dell'attività di docente in circa una decina di corsi di formazione per appartenenti alla polizia penitenziaria nonché oltre una trentina di percorsi formativi.

Ebbene, ancora una volta tuttavia, del tutto inspiegabilmente –nonostante la stretta funzionalità e coerenza non solo delle importanti responsabilità assunte ma anche del lusinghiero bagaglio di formazione- il ricorrente ha ricevuto una votazione del tutto inspiegabile e distonica dagli scarni elementi normativi di riferimento, **senza alcuna motivazione.**

E ciò in violazione dell'art. 6 del citato D.M. a mente del quale la Commissione *“valuti quali responsabilità assunte, la qualità e complessità dell'incarico svolto dal funzionario, lo svolgimento di servizi di alta specializzazione comportanti un rilevante aggravio di lavoro e l'assunzione di particolari responsabilità, se svolti con carattere di continuità nonché gli ulteriori incarichi e compiti svolti anche temporanei, rispetto a quelli di cui all'art. 5”*.

Ovviamente partendo da siffatte coordinate, la prevista valutazione comparativa tra i candidati, avrebbe doverosamente dovuto muovere quanto meno da una base di comparabilità del numero e della complessità delle responsabilità assunte e dei percorsi formativi seguiti, andando poi a cesellare –quale momento

discrezionale residuale- la differenza di punteggio in relazione al colloquio.

Invece nel frangente, la concreta applicazione fatta del citato art. 6 rimane incomprensibile e del pari non fondato e giustificabile il divario tra il punteggio assegnato alla Di Franco pari a 20 punti su 30 rispetto a quello assegnato all'odierno ricorrente pari a soli 16 punti nonostante sia *ictu oculi* evidente la maggiore consistenza numerica e quanti/qualitativa delle responsabilità dal medesimo assunte nel periodo valutabile: 8 diverse reggenze ripetute nel tempo contro le sole 4 indicate dalla Di Franco e per periodi meno ripetuti; dieci docenze del ricorrente contro due sole docenze etc.

Anche per i percorsi formativi seguiti, l'art. 7 D.M., al fine di invertere le previsioni di cui all'art. 6 D.Lgs n. 63/2006 volto a valorizzare la necessità del *“costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione”* in combinato con l'art. 8 pone l'accento sulla funzionalità e coerenza delle competenze conseguite con l'incarico da attribuire ma anche in questo caso la Commissione non pare aver fatto buon governo delle disposizioni in materia.

Invero, il ricorrente pur dimostrando di avere seguito percorsi formativi di notevole spessore e coprendo tutta una serie di argomenti legati alle competenze manageriali occorrenti ai fini dell'incarico si è visto attribuire un punteggio di soli 14 punti!

E ciò ben vero non trova alcun fondamento né ove siffatto punteggio venga considerato in valore assoluto e men che mai ove comparato al punteggio di 18 assegnato alla Di Franco.

E si badi bene! Nel frangente ciò che si contesta è proprio quella palese illogicità e irrazionalità delle valutazioni svolte dalla Commissione che apre al sindacato giurisdizionale!

Invero è evidente che la commissione esaminatrice non ha fatto corretta applicazione delle regole tecniche che devono presiedere il procedimento di valutazione, avuto riguardo all'effettivo curriculum del candidato proprio alla luce

dei criteri fissati dal D.M. citato e in relazione ai quali non risulta essere stata fatta alcuna ulteriore specificazione né in senso generale da parte della Commissione con la previa adozione di una specifica griglia che consentisse la verificabilità della corretta applicazione dei predetti criteri, né ben vero essendo stata data alcuna motivazione in sede di applicazione concreta.

Ed è evidente che nel frangente la mera indicazione del punteggio non consente di ovviare alla carenza di motivazione proprio per le denunciate lacune dell'operato della Commissione, essendo mancata l'adozione e l'indicazione puntuale dei criteri di massima, che rappresentano i parametri cui deve necessariamente conformarsi il legittimo esercizio di quella discrezionalità.

Sul punto deve ricordarsi che il vaglio sull'esercizio della discrezionalità tecnica, che connota il giudizio delle Commissioni esaminatrici, non è precluso al giudice amministrativo, che pur non potendo spingersi a sostituire le proprie valutazioni di merito rispetto a quelle espresse dagli organi amministrativi a ciò deputati, rimane tenuto a verificare il profilo della intrinseca ragionevolezza e coerenza, nel caso di specie del tutto assenti (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 6688/2013, n. 12950/2015).

E tali censure risultano ben vero ancor più evidenti in relazione alla conclamata assenza di verbali redatti dalla Commissione, a fronte della striminzita e insufficiente stringa contenente punteggi non analitici e dai quali non è possibile comprendere neppure se e quali elementi siano stati valutati e in qual misura, quale sia stato in effetti ed in definitiva il contenuto del colloquio somministrato ai candidati e il relativo andamento etc.

La censurata e ormai acclarata assenza di qualsivoglia griglia predeterminata dalla quale poter evincere quanto meno le linee seguite, proprio onde consentire la doverosa ricostruzione e riconoscibilità delle operazioni svolte e delle decisioni assunte, rende evidente l'insufficienza del punteggio numerico a costituire "motivazione".

Invero, costituisce oramai *ius receptum* che la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione -nel frangente per l'attribuzione di punteggio alle

responsabilità assunte e al percorso formativo posseduto da parametrare in ragione del colloquio sostenuto- si riverbera in termini di difetto assoluto di motivazione delle valutazioni espresse e di violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità, tanto da non consentire di poter apprezzare il giudizio della Commissione esaminatrice ed il corretto esercizio del suo potere tecnico-discrezionale, sintetizzato dal solo voto numerico assegnato.

Nel richiamare i principi sanciti anche da Codesto Ecc.mo TAR con l'avallo dello stesso Consiglio di Stato in ordine alla valenza generale dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/94, norma avente natura imperativa ed espressione dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, già ricordati nell'atto introduttivo cui si rimanda (Cfr. CdS Sez. III n. 00864/2021 e n. 7115/2018), comportanti la radicale e insanabile illegittimità dell'intera operazione valutativa della procedura in argomento, deve ancora osservarsi quanto segue.

Lo stesso Consiglio di Stato,(cfr. *ex plurimis* CdS Sez. VI, n. 2984/2024, e Sez. II, sent. n. 4247/2023) ha avuto modo di chiarire che la *vexata questio* della sufficienza della votazione numerica a costituire "motivazione" può ritenersi inverata esclusivamente ove il punteggio numerico sia preceduto dalla predisposizione di una specifica griglia di valutazione, costituita da criteri di valutazione pertinenti e specifici e da una scala di valutazione parametrata alla performance del candidato, specie nel caso di procedure concorsuali nelle quali anche la minima differenza di punteggio può comportare la radicale modifica della posizione in graduatoria e condizionarne l'esito.

Nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 4247/2023, il giudice amministrativo ha nettamente statuito che: *“In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi ...il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio ... involga uno o più dei parametri di valutazione... e in che misura. La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta... .”*.

*“Sotto il profilo della intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni,*

*la giurisprudenza ha evidenziato che, in linea con l'ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici debbano rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l'indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell'apprezzamento purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell'iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d'esame... In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, ...è risultato incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove...". (Cfr. CdS n. 4188/2023)*

Nel caso di specie, risulta evidente che le uniche previsioni sulle modalità di valutazione sono quelle recate dal DM ove si fissa il punteggio massimo attribuibile con le coordinate sopra ricordate, ma è stata pretermessa ed omessa da parte della Commissione ogni declinazione delle regole alle quali si sarebbe attenuta e quindi ogni indicazione dei modi di attribuzione del voto in relazione ai titoli e al colloquio relativo, quale scala di valutazione sarebbe stata utilizzata per quantificare il grado di rispetto di ogni criterio e quale fosse il peso assegnato ad ogni criterio etc.

Siffatte omissioni, non certo superabili con il mero richiamo alla propria discrezionalità, hanno reso incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo. In assenza delle "modalità di valutazione" del percorso formativo e professionale di ciascun candidato da valutare comparativamente anche in relazione all'esito del colloquio, la mera votazione numerica, non può giammai integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta.

Invero, in assenza della previa fissazione dei criteri di massima, ogni valutazione dei requisiti predetti risulta arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur in presenza di punteggio numerico nella specie neppure supportato da alcun giudizio sintetico/analitico.

E ciò vieppiù in quanto, si ripete, trattandosi di una selezione concorsuale,

anche un solo punto e/o frazione e/o decimale dello stesso avrebbe potuto rivelarsi decisivo per l'attribuzione dell'incarico in questione. Pertanto, in questo caso, la modalità di valutazione costituita dal solo "punteggio complessivo" non risulta legittima.

Donde l'irredimibile legittimità della procedura qui contestata con riferimento alla valutazione dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del D.M., rimanendo inconoscibile e palesemente contrario alle disposizioni normative il fondamento e le ragioni del punteggio assegnato al ricorrente.

Quanto alle richieste dell'atto di interpello, la procedura selettiva mirava a valutare la competenza professionale acquisita in relazione alla esperienza maturata negli incarichi nonché la formazione conseguita. Pertanto, sarebbe stato coerente adottare un sistema di valutazione che separasse il giudizio in relazione da un lato ai titoli posseduti, espressivi delle competenze e professionalità effettivamente richieste, dagli esiti del colloquio che sul piano comparativo avrebbe potuto fondare una diversa sfumatura in relazione a curricula "equivalenti" o comunque appunto comparabili!

Ma come confermato dalla stessa amministrazione, nessuna griglia di valutazione risulta essere stata elaborata, nessuna verbalizzazione in ordine alla valutazione dei titoli e del colloquio restituisce un iter logico argomentativo a supporto del mero dato numerico, perciò in tutto "afasico".

Donde la fondatezza del ricorso proposto.

**RICHIESTA                      PROVVEDIMENTO                      PRESIDENZIALE**  
**AUTORIZZAZIONE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Atteso che Codesto Ecc.mo TAR con l'Ordinanza n. 2529/2025 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo del presente giudizio sul sito istituzionale del Ministero resistente, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, individuati in tutti i candidati collocati in graduatoria, in disparte l'assegnazione delle sedi, fissando per il prosieguo l'udienza pubblica del **22 ottobre 2025**, si chiede l'autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami anche del presente atto per motivi aggiunti.

A tal fine, per ragioni di economia processuale e per consentire il proficuo svolgimento dell'udienza pubblica già fissata per il prossimo 22 ottobre 2025, si chiede di valutare di concedere detta autorizzazione con provvedimento Presidenziale, al fine di evitare che i tempi per la fissazione di una udienza collegiale a tal fine, determinino uno slittamento dell'udienza fissata per la salvaguardia dei termini a difesa.

Per quanto precede si chiede che

**VOGLIA S.E. IL PRESIDENTE E CODESTO ECC.MO TAR**

- Autorizzare, con le forme ritenute più opportune a tal fine, la notifica per pubblici proclami del presente atto per motivi aggiunti tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, tenuto conto di quanto già disposto con le proprie Ordinanze nn. 2529/2025 e 9900/2025, per l'effetto confermando la trattazione del merito del presente ricorso per la data già fissata al 22 ottobre 2025;
- nel merito, accogliere il ricorso introduttivo e il presente atto per motivi aggiunti, e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati nelle parti indicate riconoscendo al ricorrente il punteggio utile al posizionamento quale vincitore della procedura in questione, con adozione di ogni provvedimento conseguente ovvero in ogni caso, in via condizionata e subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso annullare integralmente la procedura in questione.
- ordinare all'amministrazione di eseguire l'*emittenda* decisione;
- vinte le spese di giudizio.

Il presente ricorso per motivi aggiunti non determina alcun ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente innanzi a Codesto Ecc.mo TAR e per il quale è stato già versato il relativo contributo unificato (cfr. Cassazione Civ. n. 25407/2022 e C.G.U.E. 6 ottobre 2015, C-61/14).

Palermo 22.07.2025

Avv. Lucia Di Salvo